

### partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

### associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 10 Gennaio 2012

## **INFORMATIVA N. 1 - 2012: DECRETO SALVA ITALIA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

È entrata in vigore a decorrere dal 28.12.2012 la Legge 22.12.2011 n. 214 di conversione del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, cosiddetto “**DECRETO SALVA ITALIA**”. Nell’iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale illustrate in precedenza, che **di seguito riportiamo nella versione aggiornata**.

### **AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)**

**A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011**, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa, pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento è pari all’importo risultante dall’applicazione, all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, di un’aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.

**In via transitoria, per il primo triennio (2011 - 2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%.**

Nel primo anno di applicazione della disposizione in esame, il capitale proprio è rappresentato dal patrimonio netto, al netto dell’utile d’esercizio.

In sede di conversione è stato specificato che il capitale proprio di riferimento è rappresentato dal patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010.

Al fine di determinare l’incremento patrimoniale rilevano:

#### **A) quali incrementi:**

- i conferimenti in denaro, a partire dalla data di versamento;
- gli utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve indisponibili), a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva si è formata;

#### **B) quali decrementi, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati:**

- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione dello stesso ai soci/partecipanti, a qualsiasi titolo;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende / rami d’azienda.

Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito.

L'agevolazione in esame è riconosciuta anche alle Imprese individuali, alle S.n.c. e S.a.s. in **contabilità ordinaria**.

### **DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA A COSTO DEL LAVORO**

**A decorrere dal periodo d'imposta 2012** è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni.

Tale deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

- le società di capitali e gli enti commerciali;
- le società di persone e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata;
- le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione.

Essa va effettuata in base all'art. 99 TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

La deducibilità nella misura del 10% prevista in precedenza è ora limitata all'imposta forfetariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi.

### **DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI**

**A decorrere del periodo d'imposta 2012**, la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta è aumentata:

- da euro 4.600 a euro 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da euro 9.200 a euro 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

### **DETRAZIONI 36% E 55%**

**A decorrere dall'1.1.2012**, è disposto il riconoscimento "a regime" della detrazione IRPEF del 36% delle Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

**La detrazione IRPEF-IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno ricompresi tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.**

Viene disposto altresì che la detrazione IRPEF del 36%:

- è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico, ridotte nella misura del 50%;

- in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest'ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto.

Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa "automaticamente" all'acquirente;

- in caso di decesso dell'avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

### **UTILIZZO DELL'ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI**

È prevista la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (**Indicatore della situazione economica equivalente**) "al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale".

Saranno individuate altresì le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dall'1.1.2013, non saranno più riconosciute in caso di ISEE superiore al limite fissato. Restano comunque confermati gli attuali requisiti reddituali richiesti.

### **REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ "TRASPARENTI"**

**A decorrere dall'1.1.2013**, sono previste una serie di agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, degli imprenditori individuali, società di persone e studi associati che:

- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

In particolare sono previsti i seguenti benefici:

**a.** semplificazione degli adempimenti amministrativi;

**b.** assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Così, ad esempio, potrebbe essere prevista la soppressione dell'obbligo di emissione della ricevuta/scontrino fiscale e la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, del mod. 770 Semplificato e del mod. CUD;

**c.** accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;

**d.** per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;

**e.** riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di:

- determinare il reddito con il principio di cassa;
- farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
- essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto IVA.

La precisa individuazione di tali benefici e le relative modalità attuative sono demandate a specifici Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE**

**Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive**, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore e che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
- risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

**sono riconosciuti i seguenti benefici:**

- a)** preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- b)** riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- c)** determinazione sintetica del reddito mediante REDDITOMETRO solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

**I contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF.**

**Coloro che risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente.**

## **EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE**

Al fine di favorire l'emersione di base imponibile sono previste le seguenti disposizioni:

- **PREVISIONE DI IRROGAZIONE DI SANZIONI PENALI, L'INSORGERE DELL'“USO DI ATTO FALSO” E, NEI CASI PIÙ GRAVI, L'INTERDIZIONE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI O DALLA PROFESSIONE, nel caso in cui il contribuente esibisca/trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio;**

In sede di conversione in legge è stata introdotta la precisazione che tale disposizione è applicabile se, a seguito del comportamento tenuto, si configurano le fattispecie penalmente rilevanti ex DLgs n.74/2000 (dichiarazioni false, infedeli o fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili, etc.).

- **obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento, ecc.), A DECORRERE DALL'1.1.2012, DI COMUNICARE PERIODICAMENTE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA LE MOVIMENTAZIONI CHE RIGUARDANO I CONTRIBUENTI (CONTO CORRENTE, CONTO TITOLI, ECC.).**

Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

- comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate e alla GdF dei dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati.

### **LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE**

**È introdotta, a decorrere dal 6.12.2011**, una ulteriore riduzione del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a euro 2.500 fino al 5.12.2011) in base alla quale:

- **il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi FINO A 999,99 euro;**

- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a euro 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- **il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di euro 1.000.**

In sede di conversione in legge:

- il termine entro il quale provvedere all'estinzione o alla riduzione del saldo sei libretti al portatore è stato fissato **al 31.03.2012;**

- è stata introdotta la previsione che non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite di euro 1.000, commesse nel periodo tra il 6.12.2011 e il 31.01.2012;

- per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a euro 3.000, la sanzione è fissata in misura pari al saldo del libretto stesso.

### **APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)**

Il presupposto dell'IMU (**un'imposta che è l'evoluzione dell'ICI**) è il possesso, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

**Il Decreto in esame estende l'applicazione dell'IMU anche all'abitazione principale e sue pertinenze.**

A tal fine è precisato che per:

- **abitazione principale** si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**";

- **pertinenza** dell'abitazione principale si intende quella classificata "nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

La base imponibile IMU è calcolata applicando:

- per i terreni agricoli, uno specifico moltiplicatore (120) all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto;

- per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96:

<b>Gruppo/categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
A (esclusa A/10), C/2, C/6 e C/7	160
A/10	80
B, C/3, C/4 e C/5	140
C/1	55
D	60

È prevista un'aliquota IMU:

- **ordinaria, nella misura dello 0,76%** che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%.

- **ridotta:**

a) **nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze** che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;

b) nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

**È prevista una specifica detrazione per l'IMU riferita all'abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

In sede di conversione è stata introdotta una maggiorazione pari a euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di euro 400.

## **TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI**

**A decorrere dall'1.1.2013** è prevista l'istituzione, da parte di tutti i Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

**Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012 e la stessa sarà strutturata in modo tale da:

- assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- assicurare la proporzionalità dell'imposta anche in base al servizio reso;
- agevolare (con specifiche riduzioni) la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

**A detta tariffa per la gestione dei rifiuti sarà applicata una maggiorazione pari a euro 0,30 per metro quadro per la copertura dei costi sostenuti dal Comune per i servizi indivisibili.** I Comuni potranno prevedere l'aumento di tale maggiorazione fino a euro 0,40, in ragione della tipologia dell'immobile e della zona nella quale è ubicato.

## **“SUPER BOLLO” AUTO**

A decorrere dal 2012, il c.d. “super bollo” è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 KW nella misura di **euro 20 per ciascun KW eccedente i 185 KW**.

In sede di conversione in legge, è stato disposto che tale tassa:

1. non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo
2. è dovuta nella misura ridotta del:
  - 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo
  - 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo
  - 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

## **IMBARCAZIONI**

A decorrere dall'1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

<b>Lunghezza scafo</b>	<b>Tassa</b>	<b>Lunghezza scafo</b>	<b>Tassa</b>
Fino a 10 metri	Non dovuta	da 24,01 a 34 metri	Euro 90
da 10,01 a 12 metri	Euro 5	da 34,01 a 44 metri	Euro 207
da 12,01 a 14 metri	Euro 8	da 44,01 a 54 metri	Euro 372
da 14,01 a 17 metri	Euro 10	da 54,01 a 64 metri	Euro 521
da 17,01 a 24 metri	Euro 30	superiore a 64 metri	Euro 703

L'importo così determinato è ridotto del 50%, per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

In sede di conversione in legge sono state introdotte le seguenti previsioni:

1. la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore e per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;
2. l'importo dovuto è ridotto del:
  - 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto
  - 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto
  - 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto.

## **AEROMOBILI**

È istituita un'imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all'art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro aereonautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

Peso massimo al decollo	Ammontare tassa al kg	
	VELIVOLI	ELICOTTERI
fino a 1.000 kg	Euro 1,50	Euro 1,50 x 2
fino a 2.000 kg	Euro 2,45	Euro 2,45 x 2
fino a 4.000 kg	Euro 4,25	Euro 4,25 x 2
fino a 6.000 kg	Euro 5,75	Euro 5,75 x 2
fino a 8.000 kg	Euro 6,65	Euro 6,65 x 2
fino a 10.000 kg	Euro 7,10	Euro 7,10 x 2
oltre 10.000 kg	Euro 7,55	Euro 7,55 x 2
<b>ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI</b>		
Euro 450		

Nell'iter di conversione in legge è stata aggiunta la previsione che tale imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.

### **AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA**

Il comma 1-ter dell'art. 40, D.L. n. 98/2011 che disponeva la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti è stato sostituito con la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA:

**DAL 10% AL 12%**

**DAL 21% AL 23%**

**a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013; QUESTO AUMENTO E' CERTO.**

**DAL 12% AL 12,50%**

**DAL 23% AL 23,50%**

**a decorrere dall'1.1.2014; QUESTO AUMENTO E' POSSIBILE.**

**In sede di conversione è stato indirettamente confermato che tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013-2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale, per la quale sono stati modificati gli importi relativi agli effetti positivi sull'indebitamento netto.**

### **IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI**

In sede di conversione in legge, la disciplina relativa all'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari e postali e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, è stata nuovamente modificata.



A decorrere dal 1.1.2012, l'imposta di bollo dovuta su detti estratti conto e rendiconti è pari :

- a euro 34,20 per i clienti persone fisiche
- a euro 100,00 per i clienti diversi da persone fisiche.

L'imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, qualora il valore medio di giacenza annua non sia superiore a euro 5.000.

A decorrere dall'1.1.2012, le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:

- **0,1% annuo per il 2012;**
- **0,15% a decorrere dal 2013.**

Per dette comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%.

È inoltre previsto che:

- l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio.

Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo va rapportata al periodo rendicontato;

**Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200.**

### **IMPOSTA STRAORDINARIA ATTIVITÀ SCUDATE**

In sede di conversione, è stato stabilito che le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto previsto dal Cosiddetto "Scudo Fiscale" sono assoggettate **ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.**

**Per il 2012 e il 2013 l'imposta sarà pari rispettivamente al 10 per mille e al 13,5 per mille.**

L'imposta dovuta va determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria pagata.

Gli intermediari finanziari provvedono a:

- trattenere l'imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente;
- versare l'imposta entro il 16.02 di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il versamento da effettuare entro il 16.02.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;
- segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista.

### **PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI**

Nell'iter di conversione in legge è stata introdotta, **a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone**

### **fisiche residenti.**

La nuova imposta:

- è a carico del proprietario dell'immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
- è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Il valore dell'immobile è individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dall'imposta così determinata è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l'immobile.

### **Dal 2011 è istituita altresì un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti.**

La nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari all'1‰ per il 2011 e il 2012, e all'1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie.

Il valore dell'attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta, calcolata come sopra, è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento delle nuove imposte sopra esaminate va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di specifici Provvedimenti. **Da quanto sopra è possibile comunque desumere che l'individuazione dei beni e delle attività finanziarie oggetto delle nuove imposte sarà effettuata sulla base di quanto indicato nel quadro RW del mod. UNICO.**

### **AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE**

**A DECORRERE DALL'1.1.2012 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEGLI ARTIGIANI E COMMERCianti ISCRITTI ALLA GESTIONE IVS SONO INCREMENTATE DEL 1,3% NEL 2012 E DELLO 0,45 ANNUALE SUCCESSIVAMENTE, FINO A RAGGIUNGERE LA MISURA DEL 24%.**

**Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2012 ha già disposto a decorrere dal 2012 l'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata Inps. Dal 1.1.2012 quindi la stessa sarà pari:**

- **al 27,72%** per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **al 18%** per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

## **PRESCRIZIONE “IMMEDIATA” DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE**

È stabilita “con decorrenza immediata”, e quindi dal 6.12.2011, la prescrizione delle BANCONOTE, BIGLIETTI E MONETE IN LIRE ancora in circolazione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

**Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina**